

# LEGGE PROVINCIALE 22 aprile 2014, n. 1

## Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale di assestamento 2014)

(b.u. 24 aprile 2014, n. 16, straord. n. 1)

### Capo I

#### *Disposizioni in materia di riduzione della pressione fiscale provinciale e locale*

### Art. 1

#### *Disposizioni in materia di agevolazioni relative all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)*

1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2013 le aliquote dell'IRAP stabilite dall'articolo 16, comma 1 e comma 1 bis, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono ridotte di 1,1 punti percentuali.

2. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2013 l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 è ulteriormente ridotta delle seguenti misure, tra loro alternative:

- a) di 0,5 punti percentuali per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano un valore complessivo delle unità lavorative annue (ULA) di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato impiegati sul territorio provinciale compreso tra il 95 e il 105 per cento del corrispondente parametro del periodo d'imposta precedente;
- b) di 0,7 punti percentuali per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta rispettano il parametro della lettera a) in forza dell'attuazione di contratti collettivi, anche aziendali, che prevedono - a fronte della riduzione dell'orario di lavoro dei lavoratori che raggiungono i requisiti minimi per il pensionamento nei trentasei mesi successivi alla data di stipulazione dell'accordo collettivo - la contestuale assunzione di giovani che non abbiano più di trentacinque anni di età; l'agevolazione opera se dall'assunzione deriva un saldo occupazionale positivo e se i giovani neoassunti rappresentano almeno il 3 per cento del totale dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
- c) di 1,5 punti percentuali per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano, rispetto al periodo d'imposta precedente, un incremento superiore al 5 per cento delle unità lavorative annue (ULA) di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nel periodo d'imposta, anche derivante dalla conferma dei contratti di apprendistato e dalla stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato preesistenti.

3. Ai fini del rispetto del requisito stabilito dal comma 2, lettera c), si tiene conto, se applicabili, dei criteri di commisurazione indicati nell'articolo 11, comma 4 bis 2 e comma 4 quater, da terzo a ottavo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. I soggetti

multimpianto verificano il parametro previsto dal comma 2, lettera c), su base nazionale, purché sul territorio provinciale risulti almeno rispettato il parametro indicato nel comma 2, lettera a).

4. Per i periodi d'imposta in corso il 1° gennaio 2014 e il 1° gennaio 2015 l'aliquota dell'IRAP per i soggetti indicati nell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 è fissata nella misura dello 0,9 per cento.

5. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2013 sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) articolo 15, comma 1, della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23;
- b) articolo 27, comma 3, e articolo 27 ter della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- c) articolo 12, commi 1, 6, 7, 8, 9 e 9 bis, della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25.

6. I soggetti passivi che nel periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2012 hanno realizzato i presupposti per l'applicazione dell'agevolazione prevista dall'articolo 12, comma 6, lettera c), della legge provinciale n. 25 del 2012 possono beneficiare, nel periodo d'imposta successivo, della riduzione di 0,46 punti percentuali ivi prevista, cumulandola esclusivamente con la riduzione prevista dal comma 1 del presente articolo.

7. I soggetti passivi che nel periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2012 hanno realizzato i presupposti per l'applicazione dell'agevolazione prevista dall'articolo 12, comma 8, della legge provinciale n. 25 del 2012 possono beneficiare, nei due periodi d'imposta successivi, della riduzione di 1,38 punti percentuali ivi prevista, cumulandola esclusivamente con la riduzione prevista dal comma 1 del presente articolo.

8. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione di quest'articolo.

9. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nell'articolo 3 (<sup>1</sup>).

## Art. 2

### *Disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)*

1. Ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto speciale, per il periodo d'imposta 2014 l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui al combinato disposto dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e dell'articolo 28, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotta di 0,73 punti percentuali per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a 15.000 euro.

2. Per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF superiore a 15.000 euro rimane in ogni caso invariata l'aliquota prevista dall'articolo 28, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011.

3. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nell'articolo 3 (<sup>2</sup>).

## Art. 3

### *Fondo per la riduzione della pressione fiscale*

1. Sul bilancio della Provincia è istituito il fondo per la riduzione della pressione

fiscale nei confronti delle imprese e dei cittadini, utilizzato per la contabilizzazione delle relative agevolazioni fiscali e alimentato dai risparmi di spesa conseguenti alle misure realizzate in attuazione dell'articolo 3 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino), nonché da economie di spesa anche derivanti dagli interventi di riordino o riduzione degli incentivi nei confronti del sistema produttivo.

2. Il fondo è quantificato in 37 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2014 e in 19 milioni di euro per l'esercizio 2015, ed è finalizzato alle maggiori agevolazioni IRAP disposte dall'articolo 1 per gli esercizi finanziari 2014 e 2015 e alla riduzione dell'addizionale regionale all'IRPEF disposta dall'articolo 2 per l'esercizio finanziario 2014. Con le manovre di approvazione dei prossimi bilanci il fondo può essere alimentato da ulteriori economie di spesa, finalizzate all'ulteriore contenimento della pressione fiscale e tariffaria nei confronti dei cittadini e delle imprese, fermo restando il rispetto degli obiettivi previsti dall'articolo 79 dello Statuto speciale.

3. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 37 milioni di euro per il 2014 e di 19 milioni di euro per il 2015 sull'unità previsionale di base 95.5.210<sup>(3)</sup>.

Art. 4  
*omissis* <sup>(4)</sup>

Capo II  
*Disposizioni in materia di finanza provinciale e locale*

Art. 5  
*Disposizioni generali in materia di contenimento di spesa per gli enti indicati nell'articolo 79, comma 3, dello Statuto speciale*

1. Gli obblighi di contenimento della spesa e di coordinamento della finanza pubblica posti a carico della Provincia, degli enti locali, degli enti e organismi pubblici e privati da essi controllati, dell'Università degli studi di Trento e degli altri enti e organismi indicati nell'articolo 79 dello Statuto speciale sono definiti da questa legge, dalla legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011), e dalla restante disciplina provinciale, anche attuativa. Tali obblighi tengono luogo delle disposizioni legislative statali di contenimento della spesa e di coordinamento della finanza pubblica, secondo quanto previsto dall'articolo 79, commi 3 e 4, dello Statuto speciale.

Art. 6  
*Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, in materia di contenimento di spese della Provincia, dei suoi enti strumentali e degli enti locali*

*omissis* <sup>(5)</sup>

6. Le sanzioni previste dal comma 3 ter dell'articolo 8 bis della legge provinciale n. 27 del 2010 sono sospese fino a quando non sarà diversamente disposto con revisione dell'ordinamento delle comunità istituite dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

Art. 7

*Modificazione dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, in materia di compensi degli amministratori in organismi partecipati dagli enti locali*

1. *omissis* <sup>(6)</sup>
2. Il comma 1 si applica alle nomine fatte dopo la data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 8  
*omissis* <sup>(7)</sup>

Art. 9

*Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (legge provinciale sullo sport), e altre disposizioni in materia di finanza locale*

*omissis* <sup>(8)</sup>

6. Le finalità già perseguite dalle disposizioni indicate nel comma 1 dell'articolo 36 ter della legge provinciale sulla finanza locale sono perseguite mediante finanziamenti eventualmente disposti nell'ambito del fondo disciplinato dal comma 3 bis dell'articolo 16 della legge provinciale sulla finanza locale, come sostituito dal comma 2 di questa legge, anche in deroga ai limiti previsti dalle medesime disposizioni. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere previste ulteriori disposizioni di specificazione di quanto previsto da quest'articolo.

7. Le disposizioni indicate nel comma 1 dell'articolo 36 ter della legge provinciale sulla finanza locale continuano ad applicarsi per le opere, gli interventi e le attività per le quali è già intervenuta la concessione del relativo contributo. Al di fuori di questi casi la Giunta provinciale, acquisito il parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale e previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, può prevedere a carico dei fondi della finanza locale il riconoscimento di spese già sostenute dall'ente locale prima della data di entrata in vigore di questa legge, se queste spese avrebbero potuto essere riconosciute in caso di concessione del contributo.

8. Per coordinare gli interventi di edilizia scolastica di competenza comunale con la programmazione dell'offerta scolastica e formativa del primo ciclo di istruzione, in attesa della revisione degli indirizzi del piano previsto dall'articolo 35 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola), che deve avvenire entro il 30 settembre 2014, i procedimenti di concessione dei finanziamenti a favore degli enti locali relativi a tali opere sono sospesi fino alla predetta data. Se i finanziamenti attengono a opere di particolare rilevanza o urgenza è comunque possibile dar corso al procedimento di concessione del finanziamento previa valutazione di coerenza con la programmazione provinciale da parte della struttura provinciale competente in materia.

9. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 5, 6 e 7 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 10

*Disposizione transitoria in materia di applicazione della tariffa per il servizio idrico*

1. Per contribuire agli interventi di solidarietà a favore delle popolazioni colpite dagli

eventi sismici che hanno interessato il territorio delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, ferma restando la competenza provinciale definita dall'articolo 35 (Disposizioni concernenti il ciclo idrico) della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, ed in attesa della ridefinizione dei rapporti finanziari con lo Stato, per gli anni 2013 e 2014, la Provincia provvede con propri fondi al pagamento delle somme corrispondenti alla componente tariffaria UI1 definita dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, che non trova diretta applicazione in ambito provinciale.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 11  
*omissis* <sup>(9)</sup>

Capo III  
*Disposizioni in materia di programmazione, di contabilità e di società pubbliche*

Art. 12  
*omissis* <sup>(10)</sup>

Art. 13  
*omissis* <sup>(11)</sup>

Art. 14  
*Disposizioni per la programmazione e la gestione delle azioni finanziate nell'ambito della politica di coesione dell'Unione europea per gli anni 2014-2020 e per l'attuazione di programmi d'interesse europeo e abrogazione di disposizioni in materia di fondi strutturali*

1. La Provincia partecipa alle iniziative finanziate dall'Unione europea, e in particolare accede ai fondi strutturali costituiti dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo sociale europeo (FSE) nell'ambito della politica di coesione per gli anni 2014-2020, e partecipa a programmi e progetti promossi dall'Unione europea, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni europee e statali in materia nonché da quest'articolo.

2. Nel rispetto della normativa europea la Giunta provinciale individua le autorità di gestione, di controllo e di certificazione dei fondi strutturali europei, nonché il comitato di sorveglianza, che esercitano le funzioni previste dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale,

sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; la Giunta provinciale garantisce l'indipendenza delle autorità, la collaborazione e la reciproca informazione tra esse. La Giunta provinciale individua anche l'organismo intermedio, nel caso di programmi presentati dallo Stato in qualità di autorità di gestione e approvati dalla Commissione europea.

3. I programmi dei fondi strutturali, proposti dalla Giunta provinciale nel rispetto di quanto previsto nell'accordo di partenariato dello Stato e approvati dalla Commissione europea, sono strumenti di programmazione. Tali programmi sono raccordati con la programmazione provinciale.

4. Con regolamento di attuazione, da approvare entro sessanta giorni dalla pubblicazione delle decisioni della Commissione europea di approvazione dei programmi dei fondi strutturali e previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta e che assicura il coinvolgimento delle parti maggiormente rappresentative dei soggetti attuatori degli interventi programmati, sono stabilite:

- a) le modalità per l'assegnazione in gestione delle iniziative finanziate con i fondi strutturali;
- b) i requisiti minimi che devono possedere le strutture formative per l'assegnazione in gestione delle iniziative finanziate con i fondi strutturali;
- c) le disposizioni per la verifica amministrativa e contabile delle spese sostenute dagli assegnatari delle iniziative finanziate con i fondi strutturali;
- d) eventuali altri elementi necessari, anche di raccordo, per garantire l'attuazione dei programmi nel rispetto della normativa europea;
- e) le modalità con cui gli interventi attivati dalle strutture diverse dall'autorità di gestione sono realizzati in collaborazione con la stessa o previo suo parere vincolante relativamente alla coerenza con la normativa europea.

5. Per favorire il completo utilizzo dei finanziamenti dei fondi strutturali la Giunta provinciale, con proprie risorse e nei limiti della relativa dotazione finanziaria, può avviare la realizzazione delle iniziative anche prima dell'approvazione dei programmi da parte della Commissione europea. La Provincia, inoltre, può stanziare risorse per autorizzare livelli di spesa superiori a quelli indicati nei programmi approvati dalla Commissione europea, nel limite massimo del 20 per cento della dotazione finanziaria complessivamente approvata.

6. La Provincia assicura, in coerenza con la disciplina europea, la partecipazione e il coinvolgimento delle parti economiche e sociali più rappresentative nell'attuazione di questo articolo al fine di conseguire un'efficace ricaduta dei fondi strutturali sul sistema economico trentino.

7. Gli interessi bancari maturati sugli anticipi delle risorse europee riscossi dalla Provincia possono essere finalizzati a incrementare lo stanziamento da destinare all'attuazione delle iniziative finanziate.

8. Per consentire alla Provincia di concorrere all'eventuale riparto di ulteriori risorse rispetto a quelle assegnate dall'Unione europea la Provincia può certificare anche spese sostenute con risorse provinciali per progetti e iniziative coerenti con i programmi dei fondi strutturali.

9. Per l'esame dei rendiconti delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali la Provincia può avvalersi di società di revisione oppure di revisori legali iscritti al registro previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

10. La Provincia è autorizzata ad aderire all'associazione interregionale denominata "Tecnostruttura delle regioni per il FSE", con sede in Roma, competente a prestare assistenza tecnica alle regioni e province autonome per l'accesso al Fondo sociale europeo.

11. *omissis* <sup>(12)</sup>

12. Le disposizioni abrogate dal comma 11 continuano ad applicarsi relativamente ai programmi e ai progetti riferiti alla programmazione dell'Unione europea 2007-2013.

13. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 9 e 10 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 15  
*omissis* <sup>(13)</sup>

Art. 16  
*omissis* <sup>(14)</sup>

Art. 17  
*Fondo per la realizzazione di opere pubbliche*

1. A seguito della riprogrammazione delle opere effettuata in sede di manovra finanziaria di assestamento 2014 la Giunta provinciale è autorizzata a istituire un fondo da utilizzare per la realizzazione di opere pubbliche, fermo restando il rispetto degli obiettivi previsti dall'articolo 79 dello Statuto speciale. La Giunta provinciale è autorizzata a disporre prelievi dal fondo relativamente agli stanziamenti di competenza del bilancio e del relativo documento tecnico di accompagnamento e di specificazione, e relativamente agli stanziamenti previsti per gli anni successivi di validità del bilancio pluriennale, a favore di capitoli di spesa compresi in un elenco riportato in un apposito allegato del documento tecnico. Alle somme iscritte in bilancio ai sensi di quest'articolo, non utilizzate alla chiusura degli esercizi finanziari di riferimento, si applica l'articolo 27 ter, comma 2, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).

2. La dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere pubbliche interessate dalla riprogrammazione delle opere effettuata in sede di manovra finanziaria di assestamento 2014 continua a produrre gli effetti previsti dall'articolo 18 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici), se queste opere sono riprogrammate entro il 31 dicembre 2016.

3. Per i fini di quest'articolo con la tabella A è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 sull'unità previsionale di base 95.5.210.

Art. 18  
*Modificazioni della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità)*

*omissis* <sup>(15)</sup>

4. Il terzo comma dell'articolo 59 della legge provinciale di contabilità, come modificato dalla lettera a) del comma 3, si applica alle indennità di espropriazione o di occupazione temporanea previste dalla legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (legge provinciale sugli espropri), riconosciute ai beneficiari con provvedimento notificato prima

della data di entrata in vigore di questa legge solo in caso di titolo di spesa non estinto.

Art. 19  
*omissis* <sup>(16)</sup>

Art. 20  
*omissis* <sup>(17)</sup>

Art. 21  
*omissis* <sup>(18)</sup>

Capo IV  
*Disposizioni in materia di erogazione di provvidenze pubbliche e di semplificazione amministrativa*

Art. 22  
*omissis* <sup>(19)</sup>

Art. 23  
*omissis* <sup>(20)</sup>

Capo V  
*Disposizioni in materia di organizzazione e di personale*

Art. 24  
*Misure per la riduzione della spesa pubblica in materia di personale*

1. Per contenere la spesa per il personale e compatibilmente con il mantenimento dell'efficienza dell'apparato amministrativo la Provincia può elaborare, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, un piano di riduzione della dotazione complessiva del personale, in relazione e per le finalità previste dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

2. Con il piano di riduzione della dotazione complessiva del personale la Provincia rileva le eccedenze di personale e informa preventivamente il Consiglio provinciale per il tramite della competente commissione permanente e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in merito ai motivi tecnico-organizzativi e di carattere finanziario alla base delle eccedenze, nonché al numero, alla collocazione, alle figure professionali, raggruppate anche per categoria e livello in relazione al sistema di classificazione del personale, alle qualifiche o alle aree professionali, definite per aree



omogenee in relazione a compiti e attività, del personale eccedente.

3. Entro dieci giorni dalla comunicazione prevista dal comma 2, a richiesta delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, si procede all'esame congiunto dei contenuti del piano. La procedura è conclusa, in ogni caso, decorsi sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 2.

4. Conclusa la procedura disciplinata dai commi 2 e 3 la Provincia, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013, dispone la risoluzione anche unilaterale del rapporto di lavoro del personale in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dall'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese nel settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La risoluzione del rapporto di lavoro è subordinata all'acquisizione dall'ente pensionistico di appartenenza della certificazione del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, nonché del diritto alla pensione nel sistema contributivo spettante ai sensi dell'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012.

5. Se la disciplina statale lo prevede, la Provincia può assumersi oneri per l'applicazione di quest'articolo.

6. Il diritto al trattamento di fine rapporto matura al raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

7. Le cessazioni dal servizio disposte a seguito dell'applicazione dell'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012, limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento previsti dalla normativa statale vigente, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni. Le posizioni cessate non possono essere ripristinate nella dotazione organica. Se sono dichiarati eccedenti dipendenti con qualifica di dirigente e di direttore, in seguito alla risoluzione del rapporto di lavoro è conseguentemente rideterminato il loro numero massimo stabilito dall'articolo 15, comma 3 bis, e dall'articolo 29, comma 4 bis, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia).

8. Se dopo l'entrata in vigore di questo articolo sono adottate disposizioni statali, che modificano le procedure, le condizioni e i criteri per l'applicazione dell'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto legge n. 95 del 2012 alle amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato, la Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, può attuare la normativa statale sopravvenuta anche in deroga alle procedure, alle condizioni e ai criteri previsti da questo articolo.

9. Gli enti strumentali pubblici individuati dall'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, possono applicare quest'articolo se questo è previsto dalla Giunta provinciale, secondo le direttive e alle condizioni da essa stabilite.

10. Alla spesa di cui al comma 5 si fa fronte con i risparmi di spesa di cui al comma 4<sup>(21)</sup>.

## Art. 25

### *Ricambio generazionale*

1. Per favorire il ricambio generazionale del proprio organico e di quello dei propri enti strumentali pubblici, compresi quelli della scuola e della sanità, previo confronto con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, la Provincia può

autorizzare il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per il periodo mancante fino al collocamento a riposo, alla riduzione dell'orario di lavoro in misura compresa tra un minimo e un massimo dell'orario di lavoro a tempo pieno, stabiliti con la deliberazione prevista dal comma 5, quando il dipendente:

- a) ha un'età anagrafica non inferiore a sessanta anni o gli restano non più di cinque anni per la maturazione del requisito per la pensione anticipata o di vecchiaia;
- b) ha prestato servizio con orario di lavoro a tempo pieno in via continuativa negli ultimi tre anni antecedenti la presentazione della domanda oppure, nei limiti stabiliti dalla Giunta provinciale, ha prestato servizio a tempo parziale nell'ultimo anno antecedente la presentazione della domanda.

2. La riduzione dell'orario autorizzata ai sensi del comma 1 non può essere revocata.

3. Per il periodo mancante fino al collocamento a riposo l'amministrazione di appartenenza assume a proprio carico i contributi pensionistici e previdenziali del dipendente in possesso dei requisiti indicati dal comma 1, integrando la contribuzione per la differenza tra l'imponibile corrispondente all'orario di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale svolto al momento della domanda e l'imponibile effettivo, compresa la quota a carico del dipendente.

4. Le economie di spesa derivanti dall'applicazione delle misure previste da quest'articolo sono impiegate per la copertura finanziaria delle spese per l'assunzione di personale a tempo indeterminato.

5. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità di applicazione del comma 1<sup>(22)</sup>.

6. Gli enti strumentali pubblici individuati dall'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, possono applicare quest'articolo se questo è previsto dalla Giunta provinciale, secondo le direttive e alle condizioni da essa stabilite.

7. I comuni, le comunità e i loro consorzi e unioni possono applicare questo articolo, con oneri a proprio carico, stabilendone le specifiche direttive e condizioni.

#### Art. 26

*Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)*

*omissis*<sup>(23)</sup>

7. La Giunta provinciale con deliberazione approva o modifica gli atti organizzativi delle proprie agenzie per definire le relative funzioni e attività. Fino alla data di approvazione di queste deliberazioni continuano ad applicarsi gli articoli 39, 39 bis, 39 ter, 39 quater, 39 octies e 39 novies della legge provinciale n. 3 del 2006, nel testo vigente prima delle modificazioni ad essi apportate dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12<sup>(24)</sup>.

*omissis*<sup>(25)</sup>

14. Il trattamento economico previsto dall'articolo 31 della legge provinciale n. 3 del 2006, come modificato dal comma 4 del presente articolo, si applica anche agli incarichi già in corso alla data di entrata in vigore di questa legge, a decorrere dalla loro data di assegnazione.

15. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 4 e 6 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

#### Art. 27

*Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia), della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, e legge provinciale 9 agosto 2013, n. 16, in materia di personale*

*omissis* <sup>(26)</sup>

6. *omissis* <sup>(27)</sup>

7. Le graduatorie la cui scadenza, in base alla normativa provinciale, è fissata nel corso del 2014 sono prorogate fino al 31 dicembre 2014.

8. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 28  
*omissis* <sup>(28)</sup>

Art. 29  
*Disposizioni in materia di dipendenti dagli enti di gestione dei parchi con funzioni di sorveglianza*

1. Con decorrenza fissata dalla Giunta provinciale il personale dipendente dai parchi naturali provinciali inquadrato nella figura professionale di guardaparco, che esercita le funzioni di sorveglianza ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera a), della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura), è trasferito alle dipendenze della Provincia e inquadrato nelle qualifiche forestali.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali e previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono individuati il contingente di personale da trasferire, i criteri e le modalità di trasferimento; l'inquadramento del personale nelle qualifiche di agente o di assistente forestale è disposto sulla base di uno specifico accordo sindacale, che tenga conto tra l'altro dell'anzianità di servizio maturata. Con la stessa deliberazione sono disposte le necessarie variazioni di bilancio e il conseguente adeguamento di pari importo della spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 1 (Fissazione del limite di spesa per il personale provinciale e abrogazione dell'articolo 25 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25) della legge provinciale n. 16 del 2013.

3. Dalla data prevista al comma 1 il personale non inquadrato nelle qualifiche forestali ai sensi di quest'articolo rimane alle dipendenze degli enti parco per lo svolgimento prevalente di compiti tecnico-gestionali. Gli enti parco interessati, sentite le organizzazioni sindacali, individuano la nuova figura professionale di inquadramento del personale che rimane alle loro dipendenze.

4. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 105 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura è abrogata; continua ad applicarsi, comunque, fino alla data prevista dal comma 1.

Art. 30  
*omissis* <sup>(29)</sup>

Capo VI  
*Disposizioni in materia di infrastrutture e di lavori pubblici*

Art. 31  
*Modificazione dell'articolo 25 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, e altre*

### *disposizioni in materia di società*

1. La Giunta provinciale, acquisito il parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, è autorizzata ad apportare con propria deliberazione le variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 2014 e al relativo documento tecnico per utilizzare le risorse derivanti dalla cessione della quota detenuta dalla Provincia nella società istituita ai sensi dell'articolo 19 (Disposizioni per lo sviluppo della banda larga), comma 11 ter, della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 18 (Disposizioni in materia di società partecipate dalla Provincia), comma 3 bis 1, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1. Queste risorse sono destinate alle finalità dell'articolo 4 della legge provinciale 27 luglio 2012, n. 16 (Disposizioni per la promozione della società dell'informazione e dell'amministrazione digitale e per la diffusione del software libero e dei formati di dati aperti).

2. Le somme non ancora versate già autorizzate sull'unità previsionale di base 74.15.210 del bilancio provinciale per gli esercizi 2011 e 2012 sono destinate alle finalità dell'articolo 4 della legge provinciale n. 16 del 2012.

3. La Giunta provinciale è autorizzata a convertire le somme dell'articolo 25, commi 1 e 2, della legge provinciale n. 27 del 2010 in contributi in conto capitale o in conto impianti, nel rispetto degli obiettivi stabiliti dall'articolo 79, comma 3, dello Statuto speciale.

3 bis. La Giunta provinciale è autorizzata a convertire le somme previste dall'articolo 18 (Concessione di crediti a società controllate) della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, concesse a Trentino network s.r.l., in contributi in conto capitale o in conto impianti, nel rispetto degli obiettivi stabiliti dall'articolo 79, comma 3, dello Statuto speciale.

4. *omissis* <sup>(30)</sup>

### Art. 32

#### *Partecipazione della Provincia autonoma di Trento alla società di gestione dell'aeroporto di Verona - Villafranca (AEROGEST s.r.l.)*

1. In relazione alla partecipazione della Provincia alla società di gestione dell'aeroporto di Verona - Villafranca, prevista dalla legge provinciale 21 aprile 1986, n. 11 (Partecipazione della Provincia autonoma di Trento alla società di gestione degli aeroporti di Verona - Villafranca e di Trento), la Provincia è autorizzata anche a promuovere la costituzione e a partecipare, mediante conferimento delle azioni detenute in Aeroporto Valerio Catullo s.p.a., a una società a responsabilità limitata denominata "AEROGEST s.r.l.", con sede in Verona, avente lo scopo di gestire la partecipazione dei soci pubblici nella società Aeroporto Valerio Catullo s.p.a., per determinarne gli obiettivi e le strategie in rapporto all'interesse del territorio di riferimento dei soci pubblici.

### Art. 33

#### *Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici)*

*omissis* <sup>(31)</sup>

12. Il comma 4 bis dell'articolo 42 della legge provinciale sui lavori pubblici, inserito dal comma 7 del presente articolo, si applica anche ai contratti in corso.

13. I commi 2 ter, 2 quater e 4 bis dell'articolo 50 e il comma 21 bis dell'articolo 50 quater della legge provinciale sui lavori pubblici, inseriti dai commi 9 e 10 del presente articolo, non si applicano alle procedure il cui bando è già stato pubblicato o la cui lettera di invito è già stata inviata alla data di entrata in vigore di questa legge, né agli interventi

da realizzare mediante finanza di progetto le cui proposte, alla medesima data, sono state già dichiarate di pubblico interesse secondo quanto previsto dall'articolo 50 quater, comma 19, della legge provinciale sui lavori pubblici.

Art. 34  
*omissis* <sup>(32)</sup>

Capo VII  
*Disposizioni in materia di attività economiche e di lavoro*

Art. 35  
*Modificazioni della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010)*

*omissis* <sup>(33)</sup>

16. Sono abrogati la lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 e il comma 8 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Provincia 23 aprile 2013, n. 6-108/Leg, concernente "Regolamento di esecuzione concernente l'esercizio del commercio al dettaglio e all'ingrosso (legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17)".

17. In relazione alla complessità delle procedure e delle attività necessarie a localizzare le aree destinate all'insediamento delle grandi strutture di vendita al dettaglio e ad adeguare gli strumenti di pianificazione territoriale ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale i termini previsti dall'articolo 11, comma 5, e dall'articolo 13, comma 3, della legge provinciale sul commercio 2010 sono prorogati fino al 31 dicembre 2014. Se i comuni non provvedono ad adeguare gli strumenti di pianificazione territoriale ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale entro il 31 dicembre 2014, fino all'adeguamento si applica la deliberazione prevista dall'articolo 13, comma 1, della legge provinciale sul commercio 2010. In relazione agli altri adempimenti previsti da questo comma, se i comuni e le comunità non provvedono entro il 31 dicembre 2014 la Provincia attiva l'intervento sostitutivo previsto dall'articolo 57 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della regione Trentino - Alto Adige).

17 bis. Le comunità che hanno provveduto alla prima adozione del progetto di piano stralcio di cui all'articolo 25 bis, comma 1 bis, della legge urbanistica provinciale 2008 entro il termine previsto dal comma 17 o entro quello indicato nella diffida disposta ai sensi dell'ultimo periodo di tale comma, assicurano l'adozione definitiva del piano entro il 30 aprile 2015, salva, in caso di inadempimento, l'attivazione dell'intervento sostitutivo previsto dall'articolo 57 della legge regionale n. 1 del 1993. Per le comunità che non hanno provveduto alla prima adozione del progetto di piano stralcio entro i termini previsti dal primo periodo, il commissario nominato ai sensi del comma 17 è competente all'adozione di tutti gli atti compresa l'adozione definitiva del piano stralcio ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge urbanistica provinciale 2008. La Giunta provinciale può prorogare i termini di adozione degli atti indicati nel primo periodo di questo comma - comunque non oltre il 31 dicembre 2015 - per il Comune di Rovereto, il Comune di Trento e i comuni individuati secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), che non hanno provveduto a quanto previsto dall'articolo 11, comma 5, della legge provinciale sul commercio 2010 entro il termine previsto dal comma 17; decorsi

inutilmente i termini prorogati, la Provincia attiva l'intervento sostitutivo previsto dall'articolo 57 della legge regionale n. 1 del 1993.

17 ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore di questa disposizione non è richiesta, per le finalità dell'articolo 17 bis, l'approvazione del documento preliminare previsto dall'articolo 22, comma 2, della legge urbanistica provinciale 2008 e i termini di deposito di cui all'articolo 23, comma 2, della legge urbanistica provinciale 2008 sono ridotti a sessanta giorni.

18. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 12 si provvede con le modalità indicate nella tabella B <sup>(34)</sup>.

#### Art. 36

##### *Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese)*

*omissis* <sup>(35)</sup>

9. L'articolo 24 quater della legge provinciale sugli incentivi alle imprese, come modificato dal comma 4, si applica alle domande presentate dopo l'approvazione della deliberazione prevista dal comma 5 bis dello stesso articolo 24 quater.

10. Le sanzioni previste in caso di cessazione dell'attività prima dell'estinzione del vincolo di destinazione nei contratti di vendita o di costituzione del diritto di superficie di aree a prezzo agevolato stipulati sulla base delle leggi provinciali o regionali di incentivazione alle imprese vigenti prima dell'entrata in vigore della legge provinciale sugli incentivi alle imprese possono essere rideterminate, su richiesta dell'impresa interessata. In tal caso la sanzione applicata è pari al 30 per cento del corrispondente valore dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) stabilito dal comune per l'anno 2010, e rivalutato in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, ridotto proporzionalmente al periodo già trascorso tra l'instaurazione del vincolo di destinazione e la cessazione dell'attività.

11. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 4, 5 e 8 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

12. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 7 provvede Trentino sviluppo s.p.a. con il proprio bilancio.

#### Art. 37

##### *Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro)*

*omissis* <sup>(36)</sup>

9. La commissione provinciale per l'impiego deve essere nominata nella composizione modificata dal comma 5 di questo articolo entro sei mesi dall'entrata in vigore di questa legge.

10. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvede l'Agenzia del lavoro con il proprio bilancio.

#### Art. 38

*omissis* <sup>(37)</sup>

### Capo VIII

#### *Disposizioni in materia di turismo e di agricoltura*

Art. 39  
*omissis* <sup>(38)</sup>

Art. 40  
*omissis* <sup>(39)</sup>

Art. 41  
*omissis* <sup>(40)</sup>

Art. 42  
*omissis* <sup>(41)</sup>

Art. 43  
*omissis* <sup>(42)</sup>

Capo IX  
*Disposizioni in materia di salute e di politiche sociali*

Art. 44  
*Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute), della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (legge sul servizio sanitario provinciale), e della legge provinciale 9 febbraio 2007, n. 3 (Prevenzione delle cadute dall'alto e promozione della sicurezza sul lavoro)*

*omissis* <sup>(43)</sup>

8. In via transitoria e in relazione a quanto disposto dall'articolo 21 della legge provinciale sulla tutela della salute, continuano ad essere messi a disposizione a titolo gratuito i beni e le attrezzature già messi a disposizione in base a convenzione stipulata secondo quanto previsto dall'articolo 56, comma 3 quater, della legge provinciale sulla salute, anche a seguito dell'abrogazione della disposizione citata.

9. *omissis* <sup>(44)</sup>

10. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 4 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 45  
*omissis* <sup>(45)</sup>

Art. 46  
*omissis* <sup>(46)</sup>

Art. 47  
*omissis* <sup>(47)</sup>

Art. 48  
*omissis* <sup>(48)</sup>

Art. 49  
*omissis* <sup>(49)</sup>

Art. 50  
*Modificazioni dell'articolo 16 della legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13 (legge provinciale sulle pari opportunità)*

*omissis* <sup>(50)</sup>

2. In prima applicazione dell'articolo 16 della legge provinciale sulle pari opportunità la consigliera di parità è nominata entro il 30 giugno 2014.

Art. 51  
*omissis* <sup>(51)</sup>

Art. 52  
*omissis* <sup>(52)</sup>

Art. 53  
*omissis* <sup>(53)</sup>

Art. 54  
*Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata*

1. La Giunta provinciale adotta un piano di interventi per l'edilizia abitativa agevolata per gli anni 2015-2018, secondo le disposizioni di quest'articolo, in deroga alle corrispondenti previsioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa). Il piano sostituisce, per il quadriennio considerato, il piano previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge provinciale n. 21 del 1992.

2. Per gli interventi di acquisto, di acquisto e risanamento e di risanamento della prima casa di abitazione da parte di giovani coppie e nubendi possono essere concessi contributi, per la durata massima di venti anni, sulle rate d'ammortamento dei mutui contratti con le banche convenzionate. I contributi possono essere concessi nella misura massima del 70 per cento del tasso a cui sono stipulati i contratti di mutuo, e sono graduati secondo le modalità stabilite con la deliberazione prevista dal comma 8.



3. Per l'anno 2015 la Provincia può inoltre concedere contributi, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammessa, per gli interventi di installazione di impianti di allarme e di videosorveglianza nella prima casa di abitazione. I contributi sono concessi ed erogati dalle comunità in cui sono collocati gli immobili oggetto di intervento, sulla base di una specifica graduatoria approvata dalla comunità. La Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, definisce criteri e modalità per l'applicazione di questo comma.

4. Le risorse disponibili sono ripartite tra le comunità sulla base dei criteri stabiliti dalla deliberazione prevista dal comma 8; i criteri tengono conto della popolazione e del patrimonio edilizio esistente. La Giunta provinciale può disporre la riassegnazione ad altre comunità delle risorse già ripartite e non utilizzate.

5. I contributi sono concessi ed erogati dalle comunità in cui sono collocati gli immobili, sulla base della graduatoria approvata dalle comunità. I beneficiari che richiedono il contributo sono posti in graduatoria in ordine crescente anche in base all'indicatore della condizione economica familiare (ICEF), secondo quanto stabilito dalla deliberazione prevista dal comma 8.

6. In relazione alle caratteristiche del loro territorio le comunità possono ripartire tra i vari tipi di intervento le risorse assegnate ai sensi del comma 4. Le risorse non ancora utilizzate dopo l'esaurimento della graduatoria possono essere nuovamente destinate alla concessione di contributi per chiunque realizzi gli interventi previsti dal comma 2 secondo l'ordine di graduatoria.

7. Le comunità possono riservare le risorse in questione, in tutto o in parte, agli interventi previsti dal comma 2 e a quelli di nuova costruzione realizzati dalle cooperative edilizie previste dall'articolo 43 della legge provinciale n. 21 del 1992 su immobili da destinare a prima casa di abitazione dei propri soci.

8. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale e del Consiglio delle autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione dei commi da 1 a 6, escluso il comma 3, e in particolare:

- a) i requisiti e le eventuali ulteriori condizioni per l'ammissione al contributo;
- b) il limite minimo e massimo dell'indicatore ICEF per l'accesso al contributo;
- c) la determinazione della spesa minima e massima ammissibile;
- d) le modalità di determinazione del contributo e la percentuale di contribuzione;
- e) le modalità e le condizioni per l'erogazione del contributo;
- f) il termine massimo entro il quale devono essere iniziati e ultimati gli interventi agevolati a pena di decadenza del contributo;
- g) i criteri per la definizione, nelle convenzioni con le banche, del tasso d'interesse applicato sui mutui;
- h) gli eventuali divieti di cumulo con altri contributi o agevolazioni fiscali previsti dalla Provincia o dallo Stato per le spese ammesse a finanziamento;
- i) i casi e i criteri di rideterminazione o di revoca del contributo.

9. La Giunta provinciale può promuovere la stipulazione di convenzioni con gli istituti di credito per anticipare, a coloro che realizzano interventi di recupero sulla prima casa di abitazione, l'importo della detrazione d'imposta prevista dalle disposizioni statali per le spese relative agli interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica. L'anticipo è assistito dalla garanzia rilasciata dai soggetti che svolgono attività di garanzia collettiva fidi operanti in provincia di Trento. Per i fini previsti da questo comma la Provincia può riservare quote dei finanziamenti concessi agli enti di garanzia ai sensi dell'articolo 34 quater della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese).

10. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente

commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione del comma 9, compresi i requisiti per l'accesso all'anticipazione, i criteri per la definizione, nelle convenzioni con le banche, del tasso d'interesse applicato, i criteri per la determinazione dell'importo massimo che può essere anticipato, anche tenendo conto della capienza dell'imposta sui redditi del beneficiario riferita agli anni precedenti alla domanda, nonché i criteri per la definizione dei limiti e delle modalità d'intervento degli enti di garanzia e degli obblighi di recupero.

11. Nel territorio della Val d'Adige i compiti e le attività attribuiti da quest'articolo alle comunità sono esercitati dal predetto territorio con le modalità stabilite dalla convenzione prevista dall'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e dai relativi protocolli operativi.

12. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B <sup>(54)</sup>.

Art. 55  
*omissis* <sup>(55)</sup>

Art. 56  
*omissis* <sup>(56)</sup>

Capo X  
*Disposizioni in materia di scuola, di cultura e di sport*

Art. 57  
*omissis* <sup>(57)</sup>

Art. 58  
*Modificazioni della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia), e abrogazione dell'articolo 16 (Disposizioni in materia di reclutamento del personale insegnante delle scuole dell'infanzia provinciali) della legge provinciale 21 marzo 2005, n. 5*

*omissis* <sup>(58)</sup>

4. L'articolo 16 della legge provinciale n. 5 del 2005 è abrogato a decorrere dalla data individuata dal regolamento previsto dall'articolo 25 bis della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia, come sostituito dal comma 1.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 59  
*omissis* <sup>(59)</sup>

Art. 60

*omissis* <sup>(60)</sup>

Art. 61

*Modificazioni della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore)*

*omissis* <sup>(61)</sup>

4. In sede di prima applicazione di questo articolo per la prima nomina del consiglio di amministrazione dell'Opera universitaria i membri del consiglio di amministrazione di cui alle lettere b) e d) dell'articolo 6 della legge provinciale n. 9 del 1991, sono designati rispettivamente dal senato accademico e dal consiglio degli studenti dell'Università degli studi di Trento e durano in carica fino alle elezioni del senato accademico dell'Università successive all'entrata in vigore di questa legge.

Art. 62

*omissis* <sup>(62)</sup>

Art. 63

*omissis* <sup>(63)</sup>

Art. 64

*omissis* <sup>(64)</sup>

Art. 65

*omissis* <sup>(65)</sup>

Capo XI

*Disposizioni in materia di protezione civile, di ambiente, di territorio e di foreste*

Art. 66

*Modificazioni della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento)*

*omissis* <sup>(66)</sup>

9. L'articolo 23 della legge provinciale n. 9 del 2011, nel testo vigente prima delle modificazioni apportate dal comma 1, continua ad applicarsi fino alla data indicata dall'atto organizzativo che sopprime l'agenzia denominata "centrale unica di emergenza" e attribuisce alla struttura provinciale, ai sensi dell'articolo 30 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), le relative competenze. L'atto organizzativo individua la struttura provinciale che subentra nei rapporti giuridici già facenti capo all'agenzia.

10. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 7 si provvede

con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 67  
*omissis* <sup>(67)</sup>

Art. 68  
*omissis* <sup>(68)</sup>

Art. 69  
*omissis* <sup>(69)</sup>

Art. 70

*Sospensione dei procedimenti di rilascio di concessioni di acque pubbliche*

1. Per garantire un elevato livello di sostenibilità paesaggistica e ambientale nell'utilizzo delle risorse idriche, la Giunta provinciale approva, entro un anno dalla data di entrata in vigore di questa legge, un aggiornamento del piano approvato ai sensi dell'articolo 55, comma 5, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1; l'aggiornamento è approvato in osservanza delle procedure previste dall'articolo 3, commi 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006 (Norme di attuazione del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche), ed è volto a garantire che la realizzazione di impianti idroelettrici avvenga tenendo conto, tra l'altro, dei seguenti criteri e obiettivi:

- a) raggiungere o mantenere gli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione del corpo idrico;
- b) preservare le esigenze di funzionalità fluviale e paesaggistica e favorire il ripristino ambientale;
- c) assicurare lo sviluppo sostenibile delle comunità locali interessate, secondo quanto previsto dal piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche;
- d) individuare, eventualmente, i tratti di corsi d'acqua considerati ottimali ai fini della produttività idroelettrica e dell'equilibrio ecologico e paesaggistico e quelli esclusi dalle utilizzazioni a scopo idroelettrico.

2. Fino all'approvazione dell'aggiornamento del piano ai sensi del comma 1, e comunque per un periodo massimo di un anno dalla data di entrata in vigore di questa legge, non possono essere presentate nuove domande di concessione di piccole derivazioni a scopo idroelettrico indicate dall'articolo 7, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006, che interessano le aste dei corsi d'acqua individuati dal punto IV della medesima lettera, il Noce, il Brenta e l'intero tratto provinciale del fiume Adige. Per lo stesso periodo sono sospesi i procedimenti per il rilascio delle concessioni indicate nel periodo precedente, già avviati alla data di entrata in vigore di questa legge, nonché i procedimenti di concessione per l'utilizzazione di acque ad uso diverso da quello idroelettrico, anche avviati successivamente alla data di entrata in vigore di questa legge, quando le derivazioni inerenti tali procedimenti sono incompatibili con quelle considerate dai procedimenti di concessione di derivazione a scopo idroelettrico sospesi ai sensi di questo comma. Decorso il periodo di sospensione, è valutata la coerenza delle domande oggetto dei procedimenti sospesi rispetto al piano aggiornato ai sensi del comma 1.

3. Il comma 2 non si applica - secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006 - alle domande di rinnovo di concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore di questo articolo, alle concessioni di derivazioni afferenti impianti con potenza nominale media non superiore a 20 kW, e a quelle afferenti ai nuovi impianti di produzione idroelettrica realizzati mediante modesti adeguamenti di opere idrauliche e di derivazioni esistenti.

4. La Giunta provinciale assume le occorrenti misure organizzative per favorire l'aggiornamento del piano ai sensi del comma 1 antecedentemente al termine ivi previsto, al fine di favorire la presentazione delle domande inerenti ai bandi di gara del gestore dei servizi energetici.

5. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, può stabilire le necessarie disposizioni attuative per l'applicazione di questo articolo.

Art. 71  
*omissis* <sup>(70)</sup>

Art. 72  
*omissis* <sup>(71)</sup>

Art. 73  
*omissis* <sup>(72)</sup>

Art. 74  
*omissis* <sup>(73)</sup>

## Capo XII *Disposizioni finali*

### Art. 75 *Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri*

1. Per i fini previsti dalle disposizioni relative ai capitoli inseriti nelle unità previsionali di base indicate nella tabella A sono autorizzate, per ciascuna unità previsionale di base, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.

2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con le modalità previste nelle tabelle B e C.

3. Per l'anno 2014 i trasferimenti in materia di finanza locale sono rideterminati dalla tabella D.

Art. 76  
*Entrata in vigore*

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Tabella A - Tabella D  
*omissis* <sup>(74)</sup>

NOTE

- (1) Articolo così modificato dall'art. 15, comma 1 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14. Vedi anche, in relazione al comma 4, l'art. 15, comma 6 della l.p. n. 14 del 2014. Per l'attuazione dell'articolo vedi la deliberazione della giunta provinciale 22 settembre 2014, n. 1620.
- (2) Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 26 settembre 2014, n. 8.
- (3) Vedi anche l'art. 16 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14.
- (4) Articolo modificativo degli articoli 2, 9 bis, introduttivo del capo III bis e dell'art. 21 bis nella legge provinciale sulla finanza locale, modificativo dell'art. 8 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in queste due leggi.
- (5) Commi modificativi degli articoli 3, 4, 4 bis, 8 e 8 bis della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (6) Comma modificativo dell'art. 18 bis della l.p. 10 febbraio 2005, n. 1; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (7) Articolo abrogato dall'art. 18 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14.
- (8) Commi modificativi degli articoli 13 ter, 16 e introduttivi dell'art. 36 ter nella legge provinciale sulla finanza locale, modificativi dell'art. 25 della l.p. 16 giugno 2006, n. 3 e dell'art. 2 bis della legge provinciale sullo sport; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in queste leggi.
- (9) Articolo modificativo degli articoli 9 e 38 della legge sui contratti e sui beni provinciali (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge) e connesse disposizioni finanziarie.
- (10) Articolo modificativo dell'art. 33 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (11) Articolo modificativo dell'art. 8 della l.p. 3 febbraio 1997, n. 2; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (12) Comma abrogativo dell'art. 15 della l.p. 3 settembre 1987, n. 21, dell'art. 2 della l.p. 12 settembre 1994, n. 4, degli articoli 6 e 67 della l.p. 9 settembre 1996, n. 8, dell'art. 69 della l.p. 20 marzo 2000, n. 3, dell'art. 59 della l.p. 22 marzo 2001, n. 3, dell'art. 9 della l.p. 10 febbraio 2005, n. 1, del comma 2 dell'art. 120 della legge provinciale sulla scuola e dell'art. 33 della l.p. 21 dicembre 2007, n. 23.
- (13) Articolo modificativo degli articoli 11 e 11 bis della legge sulla programmazione provinciale, dell'art. 13 della l.p. 28 marzo 2009, n. 2, dell'art. 18 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25 e abrogativo dell'art. 30 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in queste leggi.
- (14) Articolo modificativo degli articoli 21 e 22 della l.p. 27 luglio 2012, n. 16; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (15) Commi modificativi degli articoli 27 ter, 51 bis e 59 della legge provinciale di contabilità; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

- (16) Articolo modificativo dell'art. 1 bis 1 della l.p. 6 marzo 1998, n. 4; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (17) Articolo modificativo dell'art. 2 ter della l.p. 13 novembre 1998, n. 16; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (18) Articolo modificativo dell'art. 4 della l.p. 9 agosto 2013, n. 16 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo) e connesse disposizioni finanziarie.
- (19) Articolo introduttivo dell'art. 7 bis nella legge provinciale sulle politiche sociali; il testo del nuovo articolo, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (20) Articolo modificativo degli articoli 9, 16 sexies e introduttivo dell'art. 9 ter nella legge provinciale sull'attività amministrativa; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (21) Articolo così modificato dall'art. 31 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14.
- (22) Vedi la deliberazione della giunta provinciale 18 luglio 2014, n. 1219.
- (23) Commi modificativi degli articoli 13 bis, 29, 31, 32 e 35 della l.p. 16 giugno 2006, n. 3; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (24) Anziché "dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12", per un errore di coordinamento, si dovrebbe leggere "dai commi 8, 9, 10, 11, 12 e 13".
- (25) Commi modificativi degli articoli 39, 39 bis, 39 ter, 39 quater, 39 octies e 39 novies della l.p. 16 giugno 2006, n. 3; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (26) Commi modificativi degli articoli 8, 19 e 34 bis della legge sul personale della Provincia, degli articoli 3 e 24 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in queste leggi.
- (27) Comma abrogato dall'art. 29 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14; si ritiene che l'abrogazione volesse riferirsi alle sole lettere a) e b) del comma in questione (modificative dei commi 1 e 3 dell'art. 1 della l.p. 9 agosto 2013, n. 16; infatti queste modificazioni sono state superate da ulteriori modificazioni agli stessi commi, contenute nell'art. 29 della l.p. n. 14 del 2014), e non alla sua lettera c), modificativa del comma 8 dell'art. 1 della l.p. n. 16 del 2013, dato che non esplicita l'intenzione di far rivivere il testo anteriore a quest'ultima modificazione, e che la modificazione in parola fa riferimento a un esercizio finanziario già trascorso.
- (28) Articolo modificativo dell'art. 18 della l.p. 27 agosto 1999, n. 3 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo) e connesse disposizioni finanziarie.
- (29) Articolo modificativo dell'art. 3 della l.p. 31 gennaio 1977, n. 7, dell'art. 3 bis della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia, dell'art. 5 della l.p. 6 maggio 1980, n. 10, degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17 della l.p. 28 dicembre 1984, n. 16, degli articoli 10 e 16 della legge provinciale sull'immigrazione, dell'art. 28 della legge provinciale sui trasporti, degli articoli 6, 6 bis, 7, 11 e 12 della legge provinciale sulla finanza locale, dell'art. 7 della l.p. 12 febbraio 1996, n. 3, dell'art. 29 della legge sulla programmazione provinciale, dell'art. 28 della l.p. 7 luglio 1997, n. 10, degli articoli 5 e 24 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese, degli articoli 26 e 27 della l.p. 4 settembre 2000, n. 11, degli articoli 81, 83, 84 e 88 della legge provinciale sull'agricoltura, dell'art. 18 della legge provinciale sulla ricerca, dell'art. 43 della l.p. 16 giugno 2006, n. 3, dell'art. 16 della legge provinciale sugli animali d'affezione, dell'art. 20 della l.p. 27 luglio 2012, n. 16 e dell'art. 33 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25, abrogativo dell'art. 18 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia, dell'art. 7 della l.p. 6 maggio 1980, n. 10, del capo I della l.p. 31 ottobre 1983 n. 35, dell'art. 8 della l.p. 15 novembre 1988, n. 34, degli articoli da 2 a 6 della legge provinciale sull'immigrazione, degli articoli 8 e 9 della legge provinciale sullo sport, degli articoli 44 e 45 della l.p. 12 luglio 1991, n. 14, degli articoli 5 e 6 della l.p. 13 novembre 1992, n. 21, dell'art. 6 della legge provinciale sui trasporti e dell'art. 17 della l.p. 12 settembre 1994, n. 4; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in queste leggi.
- (30) Articolo così modificato dall'art. 25 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14. Il comma 4 modifica l'art. 25 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

- (31) Commi modificativi degli articoli 1 ter, 13, 20, 23 bis, 34, 42, 49, 50, 50 quater, 58.22 e introduttivi dell'art. 21 bis nella legge provinciale sui lavori pubblici; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (32) Articolo modificativo dell'art. 72 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo) e connesse disposizioni finanziarie.
- (33) Commi modificativi degli articoli 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 34, 48, 58, 61, 64, 72, 73 e introduttivi dell'art. 20 ter nella legge provinciale sul commercio 2010; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (34) Articolo così modificato dall'art. 61 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14.
- (35) Commi modificativi degli articoli 2, 16, 24 bis, 24 quater, 24 sexies, 29, 33 e 34 ter 1 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (36) Commi modificativi degli articoli 1.1, 4 ter, 4 quater, 5, 6, 7, 9 e 27 bis della legge provinciale sul lavoro; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (37) Articolo modificativo dell'art. 8 della l.p. 10 ottobre 2006, n. 6; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (38) Articolo modificativo degli articoli 10, 16 bis e 40 bis della l.p. 23 agosto 1993, n. 20; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (39) Articolo modificativo dell'art. 22 bis della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (40) Articolo modificativo dell'art. 2 della l.p. 27 novembre 1990, n. 32 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo) e connesse disposizioni finanziarie.
- (41) Articolo modificativo dell'art. 35 quater della l.p. 16 giugno 2006, n. 3; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (42) Articolo modificativo degli articoli 6, 32, 34, 35 e 41 della legge provinciale sull'agricoltura; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (43) Commi abrogativi dell'art. 54 quater della legge sul servizio sanitario provinciale, modificativi dell'art. 62 della l.p. 21 dicembre 2007, n. 23, modificativi degli articoli 32, 41, 42, 56 e introduttivi dell'art. 53 ter nella legge provinciale sulla tutela della salute; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in queste leggi.
- (44) Comma abrogativo degli articoli 2, 3, 4 e 5 della l.p. 9 febbraio 2007, n. 3.
- (45) Articolo modificativo degli articoli 2, 6 e introduttivo dell'art. 12 bis nella l.p. 15 novembre 2007, n. 19; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (46) Articolo modificativo dell'art. 44 della l.p. 29 agosto 1983, n. 29 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo) e connesse disposizioni finanziarie.
- (47) Articolo modificativo dell'art. 40 della legge provinciale sulle politiche sociali (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo) e connesse disposizioni finanziarie.
- (48) Articolo introduttivo dell'art. 6 bis nella legge provinciale sul volontariato (il testo del nuovo articolo, quindi, è riportato in quest'ultima legge) e connesse disposizioni finanziarie.
- (49) Articolo sostitutivo della rubrica del capo II e dell'art. 19, modificativo degli articoli 16 e 18 della legge provinciale sui giovani (il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge), e connesse disposizioni finanziarie.
- (50) Comma modificativo dell'art. 16 della legge provinciale sulle pari opportunità; il testo delle modifiche,



quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

- (51) Articolo modificativo degli articoli 5, 9, 19 e introduttivo dell'art. 7 bis nella legge provinciale sul benessere familiare (il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge), e connesse disposizioni finanziarie.
- (52) Articolo modificativo degli articoli 2 e 11 della l.p. 28 maggio 2009, n. 6; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (53) Articolo modificativo degli articoli 3, 6, 6 bis e 11 della l.p. 7 novembre 2005, n. 15; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge. Con il ricorso alla corte costituzionale 26 giugno 2014, n. 46 (g.u. 27 agosto 2014, I serie speciale, n. 36) il presidente del consiglio dei ministri ha chiesto che sia dichiarata l'incostituzionalità del comma 2 (introduttivo del comma 2.1 nell'art. 6 della l.p. n. 15 del 2005), lettere a) e b).
- (54) Articolo così modificato dall'art. 77 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14. Per l'attuazione del comma 8 vedi la deliberazione della giunta provinciale 15 dicembre 2014, n. 2243; per l'attuazione del comma 3 vedi la deliberazione 15 dicembre 2014, n. 2280, modificata dalla deliberazione 29 dicembre 2014, n. 2421. Con il ricorso alla corte costituzionale 26 giugno 2014, n. 46 (g.u. 27 agosto 2014, I serie speciale, n. 36) il presidente del consiglio dei ministri ha chiesto che sia dichiarata l'incostituzionalità del comma 5 e della lettera b) del comma 8.
- (55) Articolo modificativo degli articoli 4, 44 e 102 ter della l.p. 13 novembre 1992, n. 21 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge) e connesse disposizioni finanziarie.
- (56) Articolo modificativo degli articoli 5, 6, 34 e 35 della l.p. 15 giugno 1998, n. 7 e connesse disposizioni finanziarie.
- (57) Articolo introduttivo degli articoli 8 bis, 92 bis, 92 ter, 94 bis e modificativo degli articoli 40, 58, 61, 84, 85, 86, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 100 e 110 della legge provinciale sulla scuola (il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge), e connesse disposizioni finanziarie.
- (58) Commi sostitutivi dell'art. 25 bis, introduttivi dell'art. 25 ter e modificativi dell'art. 50 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (59) Articolo modificativo degli articoli 44 e 48 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (60) Articolo modificativo dell'art. 58 della l.p. 28 marzo 2009, n. 2; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (61) Commi modificativi degli articoli 6, 7 e 9 della l.p. 24 maggio 1991, n. 9; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (62) Articolo modificativo degli articoli 20, 22 e introduttivo dell'art. 22 bis nella legge provinciale sulla ricerca (il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge), e connesse disposizioni finanziarie.
- (63) Articolo modificativo dell'art. 15 della legge provinciale sulle attività culturali (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo) e connesse disposizioni finanziarie.
- (64) Articolo modificativo dell'art. 54 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (65) Articolo modificativo dell'art. 7 ter della legge provinciale sullo sport (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo) e connesse disposizioni finanziarie.
- (66) Commi modificativi degli articoli 23, 39, 52, 54, 55, 66, 74 e 82 della l.p. 1 luglio 2011, n. 9; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

- (67) Articolo modificativo degli articoli 3 e 14 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (68) Articolo modificativo degli articoli 14, 71 bis, 74 e 102 quinquies del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in questo testo unico) e connesse disposizioni finanziarie.
- (69) Articolo modificativo degli articoli 83 e 84 della legge urbanistica provinciale; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (70) Articolo modificativo degli articoli 5 e 7 della l.p. 11 settembre 1995, n. 11; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (71) Articolo modificativo degli articoli 8 e 16 ter della legge provinciale sulle acque pubbliche; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (72) Articolo modificativo degli articoli 22, 85, 96, 97 e introduttivo dell'art. 97 bis nella legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura, e modificativo dell'art. 2 della legge provinciale sulle piste ciclabili; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in queste leggi.
- (73) Articolo modificativo degli articoli 3 e 15 della legge provinciale sull'energia; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (74) Disposizioni finanziarie.